www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

# Un quesito sulla natura giuridica dei reati di inquinamento idrico nel T.U. ambientale

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI IN*formazione* 2009

**RISPOSTE A QUESITI**

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

**Domanda:** Il T.U. ambientale/parte terza prevede sanzioni per i casi di inquinamento idrico. Ma non mi sembra di individuare reati di carattere sostanziale e di danno ambientale, mentre le sanzioni sembrano per lo più ricollegate a violazioni formali. E' cambiato qualcosa rispetto alla pregressa normative in materia?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** La normativa in materia di scarichi e inquinamento idrico a suo tempo è stata totalmente e radicalmente mutata con l'entrata in vigore del pregresso Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, che aveva abolito integralmente la pregressa disciplina dettata dalla legge 319/1976 (cosiddetta "Legge Merli") e da tutta la connessa "legislazione satellite". Oggi, vigente il T.U ambientale (Dlgs n. 152/06 e succ. mod.) la situazione di fondo – attesa la disciplina dettata dalla parte terza del medesimo decreto – è rimasta di fatto immutata come principi generali.
Infatti il decreto legislativo in vigenza (parte terza) conserva un inevitabile vizio genetico di fondo che non può caratterizzarlo come una norma che prevede il danno sostanziale a livello di previsione normativa rispetto all'elemento che viene indicato come "corpo ricettore". Infatti, già la terminologia di corpo ricettore in qualche modo astrae dalla coerenza di tutela ambientale e dalle moderne concettualità rispetto agli habitat e agli ecosistemi naturali. Ma al di là della terminologia conta molto la sostanza. Sotto questo profilo grandi innovazioni rispetto alla antica legge Merli non si sono registrate nel rinnovato sistema disciplinatorio in quanto comunque **il danno previsto anche dal decreto 152/06 parte terza in ordine alla situazione di "inquinamento" non è il danno sostanziale sulle acque intese come elemento biologico, naturale e paesaggistico, bensì il superamento del livello tabellare. Superamento del livello tabellare è cosa ben diversa dallo stato di inquinamento idrico come danno ambientale in senso stretto.**
Si veda sul punto la Cassazione che – a suo tempo - ha sottolineato come "il reato di cui all`art. 51 del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 152, costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno. L`inquinamento è considerato presunto dal legislatore allorché siano stati superati determinati valori limite di emissione: al di sotto dei limiti l`inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, mentre quando sia superata la soglia di accettabilità viene commesso il reato." (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 21 febbraio 2000 n. 1928 - Pres. Papadia).
Il principio è assolutamente attuale anche in vigenza del T.U. ambientale n. 152/06 e succ. mod.

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***

È vero che prima decreto 152/99 ed oggi il decreto 152/06 hanno portato principi nuovi rispetto alla pregressa ed asettica disciplina della legge Merli in alcuni loro rinnovati passaggi, prevedendo alcuni principi squisitamente ambientali.

Ma è altrettanto vero che tali incidenze di innovazione normativa non vanno a intaccare minimamente la concettualità di fondo dell'illecito generale previsto dallo stesso impianto normativo che è sempre un illecito non di sostanza ma di pura forma. Infatti per il decreto 152/06, come lo era per il decreto 152/99, e come del resto a suo tempo lo era per la legge 319/76, non è inquinante ciò che causa danno sostanziale e biologico in senso diretto all'elemento acqua (classificato sempre come "corpo ricettore") bensì la violazione delle tabelle allegate alla legge, cioè dei limiti di accettabilità. Il fatto che il punto di prelievo deve essere situato prima dell'attingimento dello scarico sul corpo ricettore e cioè sull'elemento idrico che riceve lo scarico, conferma in modo inequivocabile il carattere formale e non sostanziale della norma e del relativo danno illecito. Infatti, l'eventuale illecito (amministrativo o penale) scatta non andando ad esaminare l'effetto dello scarico sull'elemento idrico che lo ha ricevuto, bensì un minuto prima di questo contatto e cioè nel pozzetto di ispezione che rappresenta l'ultimo stadio della traccia dello scarico prima che quest'ultimo si riversi nell'elemento idrico stesso. Quindi si deve dedurre in modo inequivocabile che nell'ottica normativa di disciplina - e soprattutto sanzionatoria - anche del T.U. vigente, l'effetto che poi quello scarico, in tabella o fuori tabella, sortirà sul corpo ricettore è totalmente e sostanzialmente irrilevante.

**Ma quali sono le violazioni del decreto che santificano ed ufficializzano il concetto di inquinamento?** Non sono mai violazioni di danno sostanziale sull'elemento acqua, ma sempre e comunque violazioni di tipo formale, cioè violazioni delle tabelle. La misurazione della violazione tabellare, si ripete e si ribadisce, va effettuata nel pozzetto di ispezione sulla linea dello scarico e non nel corpo ricettore. Quindi la violazione è meramente formale e numerica e non sostanziale rispetto all'entità del danno reale nell'elemento di acqua che riceve lo scarico.
Dunque, dopo l'entrata in vigore del Dlgs 152/1999 ed oggi del Dlgs 152/06 parte terza in materia di scarichi e tutela delle acque è di primaria importanza sottolineare che a nostro avviso concorrono anche con gli illeciti previsti dalla nuova normativa il reato di danneggiamento aggravato in acque pubbliche (art. 635, comma 2°, n. 3 Codice penale) e il reato di violazione al vincolo paesaggistico-ambientale, ove il corso d'acqua o il lago o il tratto di mare risulti "danneggiato" sotto il profilo biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica, etc.) e/o sotto il profilo paesaggistico (coltri di schiume, acque colorate, etc.).

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

***© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata***
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

In molti casi il Dlgs 152/06 parte terza conserva parzialmente il carattere meramente formale delle sue violazioni con conseguenti difficoltà probatorie.
Il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche, invece, è un illecito che mira alla sostanza reale dei fatti e cioè all'inquinamento in senso stretto che, appunto, provoca un danno sul bene "acqua". Assicurare la prova di tale reato è molto più semplice, perché si può prescindere da prelievi e campioni e ogni mezzo è utile in alternativa.

In questi casi una serie di fotografie che documentino il danneggiamento (coltri di schiume, acque colorate, etc.) e che ricolleghino lo stato di inquinamento a una specifica fonte di immissione, costituiscono prova penale a tutti gli effetti e sulla scorta di detta documentazione, anche senza prelievi e analisi, si può inoltrare una denuncia.
Il reato di danneggiamento è applicabile a tutti i casi di inquinamento senza nessuna distinzione ed è concorrente o alternativo agli illeciti del decreto in esame; si può in pratica inviare una denuncia per il danneggiamento anche senza aver potuto raggiungere la prova del superamento delle tabelle del decreto.

*Pubblicato il 6 settembre 2009*

Per un approfondimento sulle tematiche
di operatività di PG in materia di inquinamento idrico
ed altri temi pratici segnaliamo il volume
**"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"**
*di Maurizio Santoloci (edizione ampliata e rinnovata 2009)*
(Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/ )

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?**
**Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

***redazione@dirittoambiente.net***

DOCUMENTI IN*formazione* **2009**

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

***© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata***
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*